

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: RICORSO R.G. N. 168/2016 PRESENTATO DAL SIG. P.I. AVANTI AL TRIBUNALE DI FERMO -SEZIONE LAVORO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;


ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di costituirsi in giudizio avanti al Tribunale Di Fermo - Sezione Lavoro - opponendosi al ricorso n. 168/16 R.G.L. presentato dal Sig. P.I. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali);
2. di conferire espresso mandato all'Avv. Domenico Capriotti, Avvocato Dirigente ASUR, per la rappresentanza e difesa dell'ASUR con ogni più ampio potere e facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da avvocato dipendente dell'ente;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. per permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Nadia Sporti


Il Direttore Amministrativo
Dott. Pierluigi Orignucci


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Marini


La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 4 DI FERMO

UOS UFFICIO LEGALE

Il Sig. P.I. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) ha notificato, tramite pec, all' Azienda Sanitaria Unica Regionale un ricorso avanti al Tribunale di Fermo -Sezione Lavoro- n. 168/16 R.G.L., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Piaccia al Tribunale Civile di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere sottoposto alla valutazione da parte del Collegio Tecnico aziendale con le finalità di cui all'art. 15 co. 4 d.lgs. 502/92 dalla data del 1 Settembre 2012; 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, all'esito positivo della valutazione di vedersi attribuire, con effetto giuridico ed economico dalla data della maturazione del requisito, id est dal 30 agosto 2012 l'incarico dirigenziale di spettanza previsto dall'art. 27 lettera C del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed a vedersi riconoscere, da tale data, il trattamento economico connesso al detto incarico pari ad € 4.458,99 annui; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, titolare del rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda convenuta al riconoscimento della "fascia superiore dell'indennità di esclusiva " a termini dell'Art. 5 ccnl dirigenza sanitaria del SSN 8/6/2000 pari ad € 9.094,81 annui per 13 mensilità, con decorrenza corrispondente al primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta (1.09.2012); condannare l'Azienda convenuta a corrispondere al ricorrente con effetto 30 Agosto 2012 (per l'incarico dirigenziale) e 1 Settembre 2012 (per la fascia superiore della indennità di esclusività le differenze retributive dovute per l'effetto dell'accoglimento delle conclusioni spiegate, ed a rideterminare la entità della retribuzione di posizione dovuta al medesimo per gli anni a seguire fino alla data della Sentenza, gravando le componenti retributive soggette della incidenza previdenziale ed assicurativa del caso maggiorando le somme così calcolate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del dovuto fino alla data di sua effettiva erogazione; ovvero in ragione del comportamento inadempiente serbato dall'Azienda convenuta dichiarare la stessa tenuta e condannarla a risarcire il danno da ciò derivato all'esponente, danno da liquidarsi per la componente patrimoniale in somma pari a quella, lorda, definita sub e) e per la componente extrapatrimoniale in via equitativa avuto riguardo alla ritardata assegnazione di incarico dirigenziale ed allo svolgimento – per il tempo del ritardo- di mansioni dequalificate rispetto a quelle che sarebbe spettato di svolgere nonché per il pregiudizio di immagine patito; con vittoria di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali in favore del difensore che si dichiara antistatario.

Il Direttore UOC Risorse Umane dell'Area Vasta n. 4, Dr.ssa Oriana Andrenacci, in data 13 giugno 2106 ha comunicato verbalmente all'Avv. Domenico Capriotti dell'Ufficio Legale ASUR la necessità

di provvedere a costituirsi in giudizio al fine di opporsi alla domanda, riservandosi la redazione di specifica relazione a sostegno del legittimo comportamento tenuto dall'ASUR.

Quindi è necessario procedere alla nomina del difensore dell'Ente in giudizio per resistere alla domanda.


Per quanto sopra premesso

SI PROPONE

1. di costituirsi in giudizio avanti al Tribunale Di Fermo - Sezione Lavoro - opponendosi al ricorso n. 168/16 R.G.L. del Sig. P.I. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali);
 2. di demandare al Direttore Generale, la nomina del legale incaricato a rappresentare e difendere gli interessi dell'ASUR in giudizio;
 3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da avvocato dipendente dell'ente;
 4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
1. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. per permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

Il Dirigente responsabile UOS Legale


Avv. Domenico Capriotti



Si attesta inoltre che del presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico dell'ASUR per spese legali connesse al conferimento del mandato difensivo.

Il Dirigente responsabile UOS Legale

Avv. Domenico Capriotti



Numero	445	Pag. 5
Data	19 LUG. 2016	

- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione con nome e cognome dei ricorrenti